

# Cobas pt-CUB

Coordinamento di Base Delegati P.T.  
aderente alla Confederazione Unitaria di Base

## Raccomandata A.R.

Spett.le Poste Italiane SpA  
R.I.  
Viale Europa, 190  
00144 ROMA

p.c. Spett.le Corte dei Conti  
c.a. Sig. Presidente  
Via A. Baiamonti, 25  
00195 ROMA

p.c. Spett.le Poste Italiane SpA  
Affari Legali  
c.a. Avv. Panzolini  
Viale Europa, 190  
00144 ROMA

## **Oggetto: Cessioni di credito in favore di Cobas PT Cub. Figli di un dio minore?**

La questione da noi posta con la lettera del 2 aprile 2012 meritava un interlocutore diverso dal professionale intervento del legale di codesta Società.

Ne prendiamo, comunque, atto e per la richiesta attenzione della Corte dei Conti, ci tocca precisare.

In nessuna vertenza giudiziaria, Poste Italiane SpA ha mai posto in linea di principio obiezione alcuna all'accoglimento delle deleghe dei lavoratori aderenti all'Organizzazione Cobas PT sotto il profilo qui ed ora sollevato di "eccessiva onerosità" per l'adempimento contabile.

Sul punto, in ogni caso, Poste Italiane SpA non può non aggiornarsi sullo "stato delle cose", alla luce della ulteriore sentenza ex art. 28 S.L. del Tribunale di Brescia N. 198/12 Cron. N. 868 R.Gen. N. 505/11 del 19/04/2012, la cui risposta (pag. 5 e segg.) ci libera da ogni ulteriore esigenza argomentativa.

Se però Poste Italiane volesse insistere... non ne faremo un ostacolo insormontabile e potremmo destinare una quota del contributo dei lavoratori a copertura degli ipotetici costi, sulla cui misura non riusciamo a immaginare né la vostra eventuale pretesa né alcuna giustificazione contabile...ma tant'è.

La questione però è altra e anche la sentenza della Corte d'Appello di Brescia conforta definitivamente il nostro punto di vista: riteniamo ingiusto sotto ogni profilo che questa Organizzazione per ogni nuova delega, in ogni territorio, debba adire ripetitivamente il Giudice.

Invero è facile apprendere che quei Giudici, anche da profili diversi, hanno sancito il principio generale – applicato di volta in volta al fatto concreto oggetto di giudizio - di cedere ai sensi dell'art. 1260 del codice civile parte del proprio stipendio a pagamento di "quote sindacali": quale che sia l'O.S. beneficiaria.

Agire diversamente appare comportamento meramente emulativo (mal)celato dietro vari pretesti (onerosità, effetto del giudicato...).

Comportamento che non può che produrre costi e responsabilità per chi lo decide e per chi lo pone in essere, evidentemente.


Per questo, ponendo la questione alla cortese attenzione della Corte dei Conti, rilevavamo (denunziavamo) il difetto di economicità nella gestione degli atti amministrativi, ove Poste attuasse ulteriori comportamenti omissivi in materia.

Ci ripetiamo, quindi. Inevitabilmente.

Distinti saluti.

Responsabile Legale Nazionale

Enzo Galdo



Milano, 20 agosto 2012

All. n. 1 – Sentenza ex art. 28 S.L., Brescia (solo per la Corte dei Conti)